



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

**VISTO** l'art. 6 comma 8 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ai sensi del quale: " Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllate";

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

**VISTO** l'atto del Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 46497 raccolta 26980 del 20 settembre 2021, registrato a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23103, serie 1T, con il quale Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi;

**VISTA** l'istanza prot. n. TRISPARM/P2012000904 del 5 luglio 2012 indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture e sicurezza) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali) e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della ricostruzione e del potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV "Nazzano - Fiano", ricadente nel territorio dei comuni di Fiano Romano, Nazzano e Capena, in provincia di Roma, e Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

**CONSIDERATO** che l'intervento, consistente nella ricostruzione e nel potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV "Nazzano - Fiano", nello specifico prevede:

- che dalla C.le di Nazzano il nuovo tracciato ripercorrerà, con leggeri scostamenti, quello attuale sino al sostegno di progetto n. 14, a partire dal quale si discosterà dal tracciato esistente proseguendo in variante in parte aerea (sino al sostegno porta terminale n. 29) e in parte in cavo (dal sostegno porta terminale n. 29 alla C.P. di Fiano Romano);
- che, al termine dei lavori saranno realizzati 9,6 km di linea aerea e 1,9 km di linea in cavo interrato comprensivi dell'estensione di circa 400 m per aggirare l'area archeologica di

“Lucus Feroniae”, mentre saranno demoliti circa 9,7 km di linea aerea;

**VISTO** il Provvedimento Direttoriale prot. n. DVADEC-2016-449 del 15 dicembre 2016, con il quale l'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in questione a condizione che si ottemperi alle prescrizioni con lo stesso impartite;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-286/273/2018 del 29 maggio 2018, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed autorizzata la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

**VISTO**, in particolare, il punto 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale è stato stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 29 maggio 2018, per la realizzazione delle suddette opere;

**VISTA** l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20230028089 del 17 marzo 2023, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto proroga di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 29 maggio 2023, dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-286/273/2018 del 29 maggio 2018, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

**CONSIDERATO** che nella suddetta istanza la Società ha rappresentato che, allo stato attuale, i lavori risultano del tutto ultimati ad eccezione della demolizione di n° 4 sostegni (su 40 sostegni totali da demolire) e del completamento dei ripristini degli asfalti e dello stato dei luoghi;

**CONSIDERATO** altresì che la Società ha rappresentato che il mancato completamento dell'opera è dovuto al verificarsi di successive ed imprevedibili situazioni, consistenti nel fatto che le attività di asservimento bonario in luogo di esproprio hanno comportato una tempistica più elevata anche a causa della imprevista sussistenza di diritti di livellari e di usi civici, e che le condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente dilatate le tempistiche delle attività amministrative relative ai permessi e nulla osta da acquisire e la gestione dei cantieri per la realizzazione delle opere, ed in particolare, le tempistiche intercorse per l'ottenimento delle autorizzazioni di 2° livello da parte della società Autostrade per l'Italia, che hanno causato notevoli ritardi temporali nell'esecuzione delle opere interferenti e dunque dell'intervento di dismissione;

**CONSIDERATO** infine che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-286/273/2018 del 29 maggio 2018, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma

5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

## **DECRETA**

### Articolo 1

Il termine di cinque anni di ultimazione dei lavori, di cui al punto 5 dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-286/273/2018 del 29 maggio 2018, è prorogato di ulteriori mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 29 maggio 2023.

E' prorogata altresì di ulteriori mesi ventiquattro (24) l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001 di cui al Decreto Interministeriale n. 239/EL-286/273/2018 del 29 maggio 2018.

### Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE  
INFRASTRUTTURE E  
SICUREZZA**

*(dott.ssa Marilena Barbaro)*

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

*(arch. Gianluigi Nocco)*